

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

---

## **Nuovo atto di appello, principio di autosufficienza anche nel processo tributario.**

Articolo di **Valentino AVENTAGGIATO**

*"L'atto d'impugnazione nell'appello avverso le decisioni della Commissione Tributaria di primo grado, presuppone l'applicazione diretta, al procedimento tributario, del principio di cui all'art. 342 del codice di procedura civile."*

La massima della [sent. n° 293/2013](#), emessa dalla sez. II della Commissione Tributaria Regionale Basilicata ha ad oggetto l'influenza della nuova disciplina dell'appello civile su quella speciale prevista in materia tributaria.

La [decisione](#) merita un'attenta riflessione poiché si discosta, almeno in apparenza, dal rigido tenore letterale del coacervo di disposizioni normative applicabili nella fattispecie, lasciando intendere che con la recente riforma si è verificato una sorta di riavvicinamento tra i principi processuali in materia di appello civile e tributario.

Come è noto, l'art. 54 rubricato "Appello" del d.l. 22 giugno 2012, n.83 (c.d. decreto sviluppo), convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 134,

ha apportato sostanziali modifiche alla disciplina delle impugnazioni civili dettando, tra le altre, nuove regole in tema di forma e contenuto dell'appello.

Il novellato art. 342 c.p.c. dispone, infatti, che l'appello deve essere motivato e deve indicare, a pena di inammissibilità, le parti del provvedimento che si intende appellare, le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto, le circostanze da cui deriva la violazione delle legge e la rilevanza di tali circostanze di fatto e di diritto ai fini della decisione impugnata.

Emerge con meridiana evidenza che tutta la riforma è imperniata sul c.d. principio dell'autosufficienza delle impugnazioni: l'appello civile diventa quasi un preludio della sentenza, in quanto deve portare in sé tutti gli elementi necessari per emettere e motivare la sentenza di secondo grado. Ciò al precipuo fine di rendere più celere il giudizio di appello.

La questione sulla quale si è espressa la Commissione Regionale riguarda proprio l'applicabilità del principio di autosufficienza, introdotto dalla riforma del 2012, anche alla materia tributaria.

Il comma 3 bis dell'art. 54 del predetto d.l., prevedendo espressamente che *"Le disposizioni di cui al presente articolo [contenente la disciplina del nuovo appello] non si applicano al processo tributario di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. [disciplina del processo tributario]"* pare risolvere negativamente la questione.

Dovrebbe giungersi ad un simile approdo anche in considerazione del principio di specialità e del primato delle disposizioni disciplinanti la giurisdizione tributaria, sanciti dall'art. 1 c. 2<sup>1</sup> e 61<sup>2</sup> del d.lgs. 546/92, recante la normativa del processo tributario.

Il ragionamento della Commissione Tributaria lucana, invece, va al di là dei rigidi schemi apparentemente imposti dal diritto positivo.

Il Giudice tributario, *ante omnia*, prende atto della specialità del rito tributario: *"le disposizioni sul contenzioso tributario pongono, riguardo all'appello, una disciplina autonoma (art. 53 del d.lgs 31 dicembre 1992, n. 546), in forza del quale l'appello è inammissibile se i motivi dell'impugnazione mancano o risultano assolutamente incerti"*.

Tale considerazione è solo il punto di partenza dell'*iter* seguito dalla Commissione Tributaria, la quale analizza nello specifico la disciplina

---

1 *"I giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile."*

2 *"Nel procedimento d'appello si osservano in quanto applicabili le norme dettate per il procedimento di primo grado, se non sono incompatibili con le disposizioni della presente sezione."*

dell'appello tributario riscontrando che *"l'art. 53 stabilisce, tra l'altro, che devono essere indicati gli specifici motivi dell'impugnazione che costituiscono un requisito essenziale dell'atto di appello in quanto ne determinano il "quantum appellatum"*.

L'indicazione dei motivi prevista dall'art. 53 d.lgs 546/92 ha, quindi, la specifica funzione di indicare le ragioni, di fatto e di diritto, addotte a sostegno dell'invocata riforma della sentenza di primo grado, senza le quali l'appello è da ritenersi assolutamente inammissibile.

A ben vedere, pertanto, **il contenuto dispositivo dell'art. 53 d.lgs 546/92 è assimilabile, se non altro a livello di principio, a quello del novellato art. 342 c.p.c.**: in entrambi i casi viene richiesto che l'atto di gravame non si limiti ad una dichiarazione di mera non condivisione delle ragioni esposte dal giudice di primo grado, ma contenga in sé un'indicazione specifica delle ragioni poste alla base del gravame e delle modifiche invocate.

Percorrendo un simile ragionamento, si giunge ad individuare proprio nel "principio dell'autosufficienza" il *trait d'union* tra i due tipi di appello. Appare pertanto corretto affermare che *"L'atto d'impugnazione nell'appello avverso le decisioni della Commissione Tributaria di primo grado, presuppone l'applicazione diretta, al procedimento tributario, del principio di cui all'art. 342 del codice di procedura civile."*

La [sentenza](#) in esame stimola un'ulteriore considerazione: a ben vedere il principio di autosufficienza non è una novità della riforma civile del 2012, ma è stato introdotto già in epoca precedente nella normativa tributaria (art. 53 d.lgs 546/92).

Il principio contenuto nella *lex specialis* tributaria è stato quindi mutuato ed esteso ad un ambito più ampio, quello civile, al dichiarato fine di porre maggiori oneri in capo all'appellante e rendere più "consapevole e ragionato" l'atto di appello.

Al di là delle valutazioni sull'intero impianto della riforma, non può che condividersi l'intento del legislatore di affidare all'appellante una maggiore responsabilità sulle sorti dell'appello, affinché sia sdoganato il motto *"habent sua sidera lites"* in favore del più responsabile *"Faber est suae quisque fortunae"*.